

Titolo

Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

Altre Opzioni

 [Avvisami Quando](#)

 [Versione](#)

[Stampabile](#)

Iter

Attuale

26 nov 2013 Annuncio assegnazione [Seduta n. 100 AULA](#)

Storico

25 nov 2013 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Riferimenti

XVI Legislatura
Numero **642**
del **25.11.13**

Ultimo Test

Cronologia Testi

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

con l'approvazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 la Regione ha avviato il processo di istituzione dei liberi consorzi comunali in sostituzione delle province regionali, in applicazione dell'articolo 15 dello Statuto regionale.

Il presente disegno di legge, in linea di continuità con le scelte adottate dal Governo regionale con la predetta legge ed in anticipo rispetto alle soluzioni pensate a livello nazionale, prosegue l'iter della riforma - che presenta un'evidente e rilevante complessità sotto diversi profili - e aggiunge un altro importante tassello al quadro che dovrà ridisegnare l'assetto delle autonomie locali della Regione.

Si prevede, dunque, in questa prima fase che le attuali province regionali diventino liberi consorzi comunali, con la stessa estensione territoriale e svolgendo le stesse funzioni già di competenza delle province. I liberi consorzi saranno formati dai comuni delle rispettive province, salva la possibilità di aderire entro sei mesi ad un altro libero consorzio.

I comuni di Palermo, Catania e Messina non faranno parte dei liberi consorzi ma diventeranno Città metropolitane, alle quali potranno aderire i comuni contigui staccandosi dal libero consorzio di appartenenza. L'ordinamento e le funzioni delle Città metropolitane saranno, pertanto, disciplinati con successiva legge sulla base della loro consistenza definitiva.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno costituiti gli organi dei liberi consorzi. Conseguentemente, gli attuali commissari

Emendamenti

Nessuno

Gruppo Parlamentare

PD

Iniziativa

Parlamentare

Firmatari

Cracolici Antonello (PD).

Argomenti

• Consorzi di Comuni

Organo d'Esame

1. Prima Commissione
- Affari Istituzionali

Allegato

Nessuno

straordinari delle province saranno prorogati solo per il tempo strettamente necessario ad insediare i nuovi organi.

La proposta normativa ha, anzitutto, l'obiettivo di definire la governance dei liberi consorzi comunali attraverso l'individuazione degli organi, che saranno eletti con sistema indiretto di secondo grado.

Tali organi sono: l'assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio; il presidente, eletto dall'assemblea tra i sindaci con il sistema del voto ponderato in rapporto alla popolazione; la giunta, composta da otto sindaci.

Dopo che sarà definito l'assetto istituzionale dei liberi consorzi, si procederà a definire il profilo funzionale, in base al principio per cui i liberi consorzi saranno titolari di funzioni proprie esercitate in via esclusiva.

A tal fine, con successiva legge regionale si procederà alla razionalizzazione degli enti regionali, mediante la soppressione o accorpamento degli enti che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite o trasferite ai liberi consorzi, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni.

In conclusione, si evidenzia che il presente disegno di legge persegue, altresì, obiettivi di contenimento della spesa pubblica in conformità alle indicazioni che emergono dalle iniziative del legislatore nazionale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Liberi consorzi comunali

1. In attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, a decorrere dall'1 marzo 2014 le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di liberi consorzi comunali'.

2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo,

Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 6.

3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

Art. 2.

Adesione ad altro libero consorzio

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della legittimità dell'atto e della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la regolarità delle delibere, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo presenta all'Assemblea regionale il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Organi dei liberi consorzi comunali

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'assemblea dei sindaci e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

Art. 4.

Assemblea del libero consorzio

1. L'assemblea del libero consorzio, di seguito assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L'assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio ed esercita le funzioni già attribuite al consiglio provinciale. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per l'elezione del Presidente del libero consorzio.

2. Il presidente convoca l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita i poteri già attribuiti al presidente del consiglio provinciale. Il presidente indice le elezioni del Presidente del libero consorzio e della Giunta del libero consorzio.

3. L'assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

4. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'assemblea durante il mandato, lo stesso è sostituito dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente e, successivamente al rinnovo della carica di sindaco, dal sindaco eletto.

5. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente dell'assemblea, si applica quanto previsto dal comma 4.

Art. 5.

Presidente del libero consorzio

1. Il presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'assemblea tra i propri componenti con il sistema del voto ponderato. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto il cui valore è determinato sulla base della popolazione del relativo comune, assegnando il valore 1 ai comuni con popolazione fino a tremila abitanti ed assegnando agli altri comuni valori più elevati nella misura di una unità ulteriore per ogni frazione di popolazione, eccedente la soglia di tremila, pari a mille abitanti. Le frazioni di popolazione pari o superiori a cinquecento abitanti valgono un'unità.

2. E' proclamato eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco del comune più popoloso.

3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la Giunta del libero consorzio ed esercita le funzioni già attribuite al presidente della provincia regionale.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del Presidente durante il mandato, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

Art. 6.

Giunta del libero consorzio

1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente del libero consorzio e da otto sindaci eletti dall'assemblea tra i propri componenti, con il sistema del voto ponderato. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto il cui valore è determinato sulla base della popolazione del relativo comune, assegnando il valore 1 ai comuni con popolazione fino a tremila abitanti ed assegnando agli altri comuni valori più elevati nella misura di una unità ulteriore per ogni frazione di popolazione, eccedente la soglia di tremila, pari a mille abitanti. Le frazioni di popolazione pari o superiori a cinquecento abitanti valgono un'unità.

2. L'assemblea procede a votazioni distinte per ciascun componente della Giunta. Sono proclamati eletti i sindaci che ottengono il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il sindaco del comune più popoloso.

3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio ed esercita le funzioni già attribuite alla giunta provinciale.

4. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente della Giunta durante il mandato, si procede all'elezione sostitutiva entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

5. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della Giunta, si applica quanto previsto dal comma 4.

Art. 7.

Istituzione delle Città metropolitane

1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Città metropolitane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni.

3. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta

metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

4. Con legge regionale, da approvarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.

Art. 8.

Adesione a una Città metropolitana

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi continuità territoriale con le Città metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire ad una Città metropolitana.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della legittimità dell'atto e della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la regolarità delle delibere, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguenti all'applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nel disegno di legge governativo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 9.

Funzioni dei liberi consorzi e delle Città metropolitane

1. Con legge regionale, da approvarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane.

2. Con la legge di cui al comma 1 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del medesimo comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.

Art. 10.

Norme transitorie per l'insediamento degli organi dei liberi consorzi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari straordinari delle province regionali in carica convocano l'assemblea dei sindaci per l'elezione del Presidente e della Giunta dei liberi consorzi, che si svolge in una data stabilita con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, compresa tra il 14 ed il 28 febbraio 2014. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato.

2. I commissari straordinari delle province regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'insediamento degli organi dei liberi consorzi e, comunque, non oltre il 10 marzo 2014.

Art. 11.

Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

2. Con legge regionale, da approvarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi consorzi comunali.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi comunque denominati per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge della Regione.